

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar 10 giugno 2021

**Le linee guida in materia di Sportello Unico
per le Attività Produttive approvate dalla
Regione Campania: i procedimenti SUAP**

Risposte alle domande poste in chat

**a cura di
Riccardo Roccasalva, Giuseppina Russo**

Domande & Risposte

1. La mancata firma di un elaborato tecnico non è facilmente sanabile con un nuovo inoltro integrativo?

La norma non prevede espressamente come obbligatoria la fase della regolarizzazione formale delle SCIA. Esistono fra le amministrazioni alcune difformità interpretative e applicative:

- alcuni infatti ritengono che, prima di dichiarare l'irricevibilità della SCIA che risulti carente dal punto di vista formale, occorra sempre dare la possibilità al privato di provvedere alla correzione e integrazione della documentazione;

- altri procedono direttamente a dichiarare la SCIA irricevibile e priva di efficacia.

Alcune Regioni o amministrazioni competenti per specifici procedimenti hanno indicato espressamente i casi di irricevibilità. In assenza di precise indicazioni, il responsabile del procedimento all'atto della verifica formale, può valutare una eventuale regolarizzazione in considerazione della complessità delle correzioni e integrazioni da apportare e tenuto conto che nelle more della regolarizzazione, la SCIA resta efficace e produce i suoi effetti, senza poter essere sottoposta a un'adeguata verifica di merito.

2. Nella modulistica standardizzata nell'accordo Stato-Regioni, qualora non sia stato previsto uno specifico modello, il Suap può elaborarne uno proprio? Ad esempio nel caso di attività di "Panificio" e "Autoriparazione" non è stato previsto il modello di "Subingresso".

L'Accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 tra gli altri ha approvato i moduli relativi alla:

- scheda anagrafica;
- comunicazione per subingresso in attività;
- comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività.

I suddetti modelli, adattati alle specifiche normative regionali, sono trasversali per l'esercizio delle attività oggetto dei modelli approvati negli Accordi in Conferenza Unificata.

3. Nel caso di integrazione parziale della documentazione richiesta da parte del richiedente, qual è l'iter che il Suap deve adottare?

Per la richiesta di integrazione documentale deve essere dato un termine necessario in considerazione del fatto che la SCIA mantiene la propria efficacia; decorso inutilmente il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della SCIA e, per l'effetto, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività. Si rammenta ad ogni buon conto che la richiesta di integrare la documentazione sospende il termine concesso all'amministrazione competente per l'effettuazione dei controlli, in forza del principio generale sancito dall'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990.

Il responsabile del procedimento, in caso di parziale integrazione della richiesta, può sollecitare l'integrazione della documentazione non ancora presentata, dando al richiedente un breve termine perentorio, decorso inutilmente il quale procede a dichiarare la SCIA irricevibile e, per l'effetto, a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Come bisogna comportarsi quando c'è silenzio da parte degli Enti sensibili?

Nella conferenza di servizi, l'amministrazione procedente considera acquisito l'assenso di tutti i soggetti che entro il termine della conferenza asincrona non si sono espressi o hanno inviato una determinazione priva dei requisiti prescritti, ovvero – in caso di conferenza simultanea – di tutti i soggetti che non hanno partecipato alla conferenza ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Ove non trovi applicazione la conferenza di servizi, l'art.7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010 prevede che *“Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge”*. Il decreto legge richiamato dispone che *“in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”*. Pertanto si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio-assenso) anche se si tratta degli enti c.d. “sensibili”.

Occorre tuttavia tener conto che vi sono alcuni provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea il cui parere non può considerarsi tacitamente acquisito.

L'art. 14-bis, comma 4 della legge n.24171990 dispone *“4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*.

5. Se il parere obbligatorio necessario è solo di un ente? Si deve sempre attivare il meccanismo della conferenza di servizio?

Le disposizioni generali prevedono che la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente *quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*. Alcune normative regionali e prassi applicative prevedono un'applicazione estensiva, con l'indizione della conferenza anche in presenza di un solo atto di assenso da acquisire.

Nella FAQ n. 2 sulle conferenze di servizi pubblicata dal DFP: *“Il responsabile del procedimento deve sempre indire la conferenza di servizi decisoria quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni» (nei due pareri è ragionevole ritenere incluso anche quello dell'ufficio procedente)”*.

6. Per pratiche complesse, trascorso un periodo di 120 giorni senza che gli enti terzi si siano espressi per mancanza di documentazione da parte del richiedente, il SUAP può procedere

con l'esito negativo della pratica? Da premettere che è stata indetta sia la conferenza di servizi semplificata asincrona che sincrona ma telematica.

Nel caso in cui sia stata chiesta l'integrazione della documentazione entro un termine perentorio, e l'interessato non abbia provveduto, il SUAP dispone l'archiviazione del procedimento.

7. L'insediamento di una stalla bovina-bufalina rientra tra gli interventi previsti dall'art. 8?

Le attività agricole, come quella in argomento, rientrano testualmente tra le attività produttive, e pertanto nella sfera di competenza del SUAP, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. h) del D.P.R. 160/2010. Quanto sopra, beninteso, purché l'attività sia svolta con fine di lucro e non esclusivamente per l'autoproduzione.

8. Un parere della ASL, riguardante requisiti igienico sanitario "inidonei", è pervenuto sulla piattaforma SUAP dopo i 60 giorni previsti per l'apertura di una attività commerciale; come deve comportarsi l'ufficio Suap nel merito?

Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'art. 2 della legge 241/1990, il SUAP deve considerarlo inefficace, a meno che non ritenga che sussistano i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 21-nonies della medesima legge per l'annullamento d'ufficio. Si ricorda che tali presupposti e condizioni consistono nella sussistenza (da evidenziare nella parte motivazionale del provvedimento con cui il SUAP decide di dare seguito a quanto contenuto nel parere dell'ASL) di ragioni di interesse pubblico, nel fatto che non siano decorsi più di dodici mesi dalla scadenza del termine previsto per il rilascio del parere, e nell'aver tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.